



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/088/SR01/C1

**INTESA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE:
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
UNIFICATA ALLA TESSERA SANITARIA”**

Punto 1) odg Conferenza Stato-Regioni

Il regolamento proposto, che avvia l’attuazione del DDU così come previsto dall’art. 10, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni, si articola in 8 articoli che richiamando il dettato della norma definiscono il documento unificato digitale e le principali modalità di rilascio, rimandando a successivi decreti la definizione completa delle specifiche tecniche e delle modalità operative di rilascio e di gestione.

È importante ricordare come le Regioni e Province Autonome in sede di definizione delle norme sopra menzionate abbiano sottolineato ed evidenziato l’importanza delle funzionalità di CNS presenti sulle attuali tessere sanitarie sulle quali sono stati fatti importanti investimenti e sono stati creati diversi servizi digitali, fruiti quotidianamente da oltre 3 milioni di cittadini e potenzialmente utilizzabili da altri 24 milioni già ora.

In generale il decreto dimostra il chiaro intento di rendere disponibile per i cittadini uno strumento digitale evoluto di identificazione che consenta di fruire di nuovi ed innovativi servizi e pertanto ne condividono i contenuti e le finalità, riservandosi di analizzare più approfonditamente i contenuti dei successivi decreti cui il regolamento rimanda per la piena attuazione.

Le Regioni apprezzano le modalità di forte collaborazione interistituzionale utilizzate dal Ministero dell’Interno per la strutturazione del presente decreto e più in generale della realizzazione del progetto di documento digitale unificato.

Le Regioni, nel merito del provvedimento, esprimono la propria intesa con le seguenti raccomandazioni:

1. Le Regioni e Province Autonome sottolineano l’importanza vitale che ha il mantenimento delle funzionalità di CNS nel documento digitale unificato e pertanto seppur comprendano come la definizione di DDU come unione di TS e CIE di fatto già lo contempli **chiedono di inserire un emendamento nell’articolo 1 comma 1 inserendo le parole “con funzionalità di CNS” dopo la parola “sanitaria” e prima del punto.**

2. Il decreto, così come previsto dalla legge, è il primo di una serie e pertanto non può esaurire e perfezionare il disegno del DDU, tuttavia è **importante fin da questo primo decreto evidenziare gli aspetti che nei successivi decreti andranno puntualmente definiti:**
- le **caratteristiche tecniche del documento** digitale unificato previste dall'articolo 2 e demandate ad un successivo decreto sono **fondamentali per garantire la piena continuità dei servizi digitali già realizzati dalle Regioni** e necessariamente potranno mutare nel tempo a seguito delle innovazioni tecnologiche che matureranno, pertanto sarà fondamentale che vi siano strutture (comitati) che le possano gestire e che prosegua la cooperazione istituzionale e conseguentemente anche il ruolo per le Regioni;
 - Le possibili utilizzazioni del DDU previste dall'articolo 5 con un successivo decreto sono molto importanti, soprattutto per le Regioni, e quindi si **raccomanda la prosecuzione delle attività congiunte di definizione degli scenari di utilizzo del DDU**;
 - La **Tessera Europea di Assicurazione e Malattia** (Team) citata nell'articolo 7 è un ulteriore strumento in utilizzo da parte delle Regioni (soprattutto per la banda magnetica) e quindi si raccomanda che il relativo decreto ne tenga debitamente conto senza dover ripristinare il servizio di rilascio del documento di assistenza sanitaria cartaceo (ex modello E111);
 - Per quanto riguarda il possibile impatto economico sulla invarianza finanziaria evocata dalla norma questa deve valere anche per le Regioni ma risulta di difficile attuazione. **Le Regioni sottolineano che i costi non possono essere posti a carico del Fondo Sanitario Nazionale senza alcun incremento dello stesso.**

Infine, le Regioni e Province autonome suggeriscono che sarebbe un utile processo di semplificazione amministrativa poter offrire al cittadino la possibilità di recarsi in qualsiasi comune per il rilascio del documento senza doversi recare nel comune di residenza o dimora e ove necessario auspicano una variazione della norma in tal senso.

Roma, 19 settembre 2013